



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 luglio 2012
(OR. en)**

11288/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0149 (NLE)**

**EEE 76
BUDGET 21
MI 434**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

DECISIONE N. ... /2012/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica
del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione
in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo¹ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2011.
- (6) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, in materia di cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO MISTO SEE

del

**che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del¹
- (2) È opportuno proseguire la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ G U L ... del ..., pag. ...

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo è così modificato:

- 1) al paragrafo 6, i termini "anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011" sono sostituiti dai termini "anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012";
- 2) al paragrafo 7, i termini "anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011" sono sostituiti dai termini "anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012";
- 3) al paragrafo 8, i termini "anni 2008, 2009, 2010 e 2011" sono sostituiti dai termini "anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo¹.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

¹ [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del Comitato misto SEE
